



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

Roma, 17 dicembre 2019

Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro dott.
Lorenzo Fioramonti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'On. Viceministro
dott.ssa Anna Ascani
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.

Al Capo Dipartimento
prof. Giuseppe Valditara
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Direttore Generale
dott.ssa Maria Letizia Melina
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

Oggetto: Incremento e revisione delle modalità di stanziamento, erogazione e rendicontazione del fondo di finanziamento di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013

Adunanza del 16 e 17 dicembre 2019

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO l'articolo 9 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, che dispone *“A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini”*;

CONSIDERATO che il tenore della disposizione di cui sopra è da interpretarsi nel senso di una attribuzione al dottorando, a partire dal secondo anno del diritto a vedersi stanziato un fondo di finanziamento, ulteriore alla borsa di studio e senza specifiche limitazioni con riferimento alla tipologia di spese, purché teleologicamente connesse all'attività di ricerca;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 1 comma 1 lett. c) e 15 comma 2 del DM 45/2013 le concrete modalità di stanziamento, erogazione e rendicontazione del fondo di finanziamento in oggetto, rientrando nel funzionamento del corso di dottorato, debbono essere disciplinate da regolamento di ateneo;

CONSIDERATO che, ricercati riferimenti all'utilizzo del fondo in oggetto nei regolamenti di dottorato delle Università italiane, può constatarsi l'assenza, nella maggioranza dei casi, di qualsivoglia regolamentazione in merito;

CONSIDERATO che l'assenza di tale regolamentazione da parte degli atenei lascia in capo ai dipartimenti una considerevole discrezionalità nella gestione dei fondi;

CONSIDERATO che, come numerose segnalazioni di dottorandi dimostrano, tale discrezionalità si risolve talora nella indisponibilità della totalità dei fondi, talora nel restringimento delle spese sostenibili e talora nella farraginosità dei procedimenti di erogazione;

RITENUTO che tale discrezionalità si risolva in definitiva in una discriminazione tra dottorandi a seconda delle università e dei dipartimenti di afferenza;

CONSIDERATO che l'erogazione delle somme è perlopiù effettuata a rimborso di spese già effettuate, che quindi debbono essere oggetto di anticipazione personale da parte del dottorando, perlopiù mediante le somme della borsa di studio, circostanza che manifesta una ulteriore disparità di trattamento rispetto ai dottorandi senza borsa;


CONSIDERATO ALTRESI' che di sovente le somme si dimostrano insufficienti per l'acquisto di materiale di ricerca e/o per il finanziamento integrale di workshops, seminari e occasioni formative ulteriori che si danno nel corso del singolo anno di corso;

RITENUTO in definitiva che l'attuale disciplina del fondo di finanziamento in oggetto necessiti di interventi di rimodulazione e omogeneizzazione;

CHIEDE

che il Ministro, modificando all'uopo le disposizioni del D.M. 45 del 8 febbraio 2013, nonché attraverso l'emanazione di linee guida nazionali anche in fase di accreditamento dei corsi di dottorato, così disponga:

- 1) Incremento del fondo in misura pari almeno al 20 percento, rendendolo fruibile espressamente anche ai dottorandi senza borsa, nonché ai dottorandi ammessi in sovrannumero;
- 2) Attribuzione nominativa del fondo di finanziamento a ciascun dottorando all'atto del trasferimento ai dipartimenti;
- 3) Elencazione dettagliata delle spese ammissibili, ivi comprendendo tutte le spese finalizzate all'acquisto di materiale bibliografico e strumentale non disponibili e non oggetto di impegno di spesa dell'ateneo, le spese attinenti alla stesura e alla stampa della tesi di dottorato, le spese di pubblicazione, se la pubblicazione avviene al di fuori del sistema di ateneo, quelle finalizzate all'acquisizione di certificazioni linguistiche, nonché ogni spesa attinente alla mobilità formativa del dottorando, per tale intendendosi qualsivoglia attività di studio e ricerca che si espliciti al di fuori della sede di appartenenza;
- 4) La cumulabilità dell'utilizzo del fondo di finanziamento con la maggiorazione della borsa per periodi di ricerca all'estero prevista dall'art. 9 comma 2 del D.M. 45 del 8 febbraio 2013;
- 5) La cumulabilità dei residui del fondo del secondo con il fondo dell'anno seguente;
- 6) L'accesso al fondo del secondo anno già a partire dal primo anno di dottorato;
- 7) L'utilizzo del fondo sino all'effettivo conseguimento del titolo di dottore di ricerca, non già sino alla conclusione del triennio di corso;
- 8) La predisposizione di un procedimento unico di autorizzazione, con l'indicazione dei soggetti la cui autorizzazione si rende necessaria;
- 9) La previsione di circostanze in cui la copertura delle spese sia consentita "per anticipo" e non a rimborso;
- 10) Ogni altra eventuale disposizione sopra non compresa, che si renda necessaria ai fini di consentire una fruizione uniforme da parte dei dottorandi e che elimini ogni difformità e discriminazione nelle modalità di stanziamento, erogazione e rendicontazione del fondo di finanziamento di cui all'oggetto.


Il Presidente
Luigi Leone Chiapparino